

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1877, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BRIGNONE)

Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado
(n. 1877)

presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

di concerto col Ministro per la funzione pubblica

col Ministro per gli affari regionali

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 2480)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 dicembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 2002*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
dei docenti di religione cattolica (n. 202)

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, CUTRUFO, CICCANTI,
GABURRO, GUBERT, BOREA, SALZANO e MONCADA LO
GIUDICE di MONFORTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2001

Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento
degli insegnanti di religione cattolica (n. 259)

d’iniziativa del senatore BASTIANONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2001

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica (n. 554)

**d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA, SPECCHIA, VALDITARA,
DELOGU, TOFANI, FLORINO, BONATESTA, MAGNALBÒ, PACE,
MULAS, MUGNAI, SALERNO, PEDRIZZI e BATTAGLIA Antonio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2001

Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento
degli insegnanti di religione cattolica (n. 560)

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, ZAPPACOSTA, BEVILACQUA,
BATTAGLIA Antonio, DELOGU, MULAS e VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2001

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica (n. 564)

d’iniziativa del senatore BRIGNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti
di religione cattolica (n. 575)

d’iniziativa dei senatori MONTICONE e CASTELLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento
dei docenti di religione cattolica (n. 659)

**d’iniziativa dei senatori MINARDO, NOCCO, ALBERTI CASELLATI,
CENTARO, PASTORE, PESSINA, D’AMBROSIO, MANFREDI,
FIRRARELLO, SCOTTI, FABBRI e IZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2001

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica (n. 811)

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2001

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
di religione cattolica (n. 1345)

**d’iniziativa dei senatori TONINI, MONTICONE, BAIO DOSSI, BEDIN,
BETTA, CAMBURSANO, CAVALLARO, CHIUSOLI, COVIELLO,
DETTORI, FABRIS, FILIPPELLI, FORMISANO, GAGLIONE,
GARRAFFA, LAVAGNINI, MANCINO, MICHELINI,
MONTAGNINO, MURINEDDU, PETERLINI, PIATTI, SALZANO,
SCALERA, SOLIANI, STANISCI, TOIA, TREU, VERALDI, VICINI e
VIVIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2002

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
di religione cattolica (n. 1909)

**d’iniziativa dei senatori ACCIARINI, BASSANINI, TESSITORE,
FASSONE, FRANCO Vittoria, MARITATI, DI SIENA, CALVI,
BRUNALE, BATTAFARANO, MONTALBANO e BONFIETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2002

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 1877*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	6
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	9
– della 5 ^a Commissione permanente	»	10
Disegno di legge n. 1877, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	12
Disegni di legge		
– n. 202, d’iniziativa dei senatori Eufemi ed altri	»	19
– n. 259, d’iniziativa del senatore Bastianoni	»	22
– n. 554, d’iniziativa dei senatori Bevilacqua ed altri ..	»	25
– n. 560, d’iniziativa dei senatori Specchia ed altri	»	28
– n. 564, d’iniziativa del senatore Brignone	»	31
– n. 575, d’iniziativa dei senatori Monticone e Castellani	»	34
– n. 659, d’iniziativa dei senatori Minardo ed altri	»	37
– n. 811, d’iniziativa del senatore Costa	»	40
– n. 1345, d’iniziativa dei senatori Tonini ed altri	»	42
– n. 1909, d’iniziativa dei senatori Acciarini ed altri ...	»	46

ONOREVOLI SENATORI. — Il comma 2 dell'articolo 9 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 stabilisce che «la Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».

Nel Protocollo addizionale all'Accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 «con l'intento di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione delle norme e di evitare ogni difficoltà di interpretazione» e reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, si dettano norme sull'insegnamento e sugli insegnanti della religione cattolica e si rinviano alla successiva Intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, resa poi esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, le determinazioni riguardanti i programmi, le modalità di organizzazione dell'insegnamento, i criteri per la scelta dei libri di testo ed i profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione. Tutto ciò «fermo restando l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione», come recita la premessa dell'Intesa.

Il presente disegno di legge trae dunque origine dalla necessità inderogabile di attuare questo intento ancora irrisolto, anche perché in passato il dibattito, sulla scorta della prima giurisprudenza insorta in merito, si era sviluppato soprattutto sul tema della non obbligatorietà, della tutela dei soggetti

non avvalentisi e della collocazione oraria della disciplina, tralasciando quasi del tutto la figura del docente e il suo stato giuridico.

In questi ultimi anni la contrazione del numero di sacerdoti e di religiosi nelle fasce di età appropriate all'insegnamento, nonché l'aumentato carico pastorale complessivo dei sacerdoti e la necessità di impegno a tempo pieno nella scuola derivante dalle riforme in atto hanno determinato un progressivo incremento di insegnanti laici i quali, secondo un recente rilievo, risultano il 76,2%, contro il 19,6% di sacerdoti, l'1,1% di religiosi e il 3,1% di religiose.

La presenza di una percentuale così cospicua di insegnanti laici di religione cattolica, che rappresentano però un solido punto di riferimento nelle istituzioni scolastiche, concorrendo a realizzare una offerta formativa più completa e radicata nella nostra storia e nella nostra cultura, richiede dunque una più stabile disciplina del loro stato giuridico, in quanto essi, tra l'altro, non godono del sistema di sostentamento assicurato ai sacerdoti che svolgono il ministero, né delle garanzie derivanti ai religiosi dalla comunità di appartenenza.

Nel corso della XIII Legislatura, anche a seguito di provvedimenti emanati a favore dei docenti precari, di cui gli insegnanti di religione cattolica non sono risultati beneficiari pur rivestendone lo *status*, sono stati presentati in Senato cinque disegni di legge di iniziativa parlamentare, esaminati dalla 7^a Commissione del Senato fra il 1997 ed il 2000 e poi trasmessi all'Aula in una stesura unificata ed aggiornata, che il Senato ha infine approvato e trasmesso all'esame della Camera dei Deputati (A.C. 7238), la quale però non ne ha concluso l'*iter* a causa della fine della Legislatura.

Il disegno di legge che ora giunge dalla Camera ricalca nelle linee essenziali, ma con opportuni aggiornamenti ed integrazioni, quello già approvato dal Senato nella XIII Legislatura e si avvale di un ampio dibattito già svolto e della constatazione di una convinzione trasversale che siano ormai maturi i tempi per addivenire ad una definizione dello stato giuridico dei docenti di religione cattolica.

Esso è di iniziativa del Governo ed è stato presentato il 6 marzo 2002 alla Camera dei Deputati (A.C. 2480), la quale, dopo intenso dibattito, l'ha approvato e trasmesso al Senato (A.S. 1877), dove è stato collegato a ben dieci disegni di legge di iniziativa parlamentare, nove dei quali sostanzialmente molto simili.

L'esame nella 7^a Commissione si è svolto in sette sedute, dal 21 gennaio al 2 aprile.

Fra i vari emendamenti presentati, sono stati approvati i tre del relatore volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione Bilancio in merito all'aggiornamento delle clausole di copertura sia in fase transitoria sia a regime. È stato altresì accolto dal Governo un ordine del giorno del relatore che impegna a verificare la possibilità di organizzare un corso finalizzato alla preparazione dei candidati alla prima prova selettiva ed a svolgere un approfondimento sulla possibilità di assicurare una maggiore stabilità e garanzia di occupazione ai candidati che, pur inclusi negli elenchi, non abbiano conseguito l'assunzione a tempo indeterminato o determinato.

Premesso quanto sopra, si precisa che il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1 istituisce due ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, l'uno per i docenti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia ed elementare e l'altro per i docenti nella scuola secondaria. In sostanza essi vengono equiparati agli altri docenti a tempo indeterminato anche nel trattamento economico. Si ribadiscono altresì le norme vigenti che consen-

tono di affidare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e nella scuola elementare ai docenti di sezione o di classe ritenuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica e che siano disposti a svolgerlo.

L'articolo 2 stabilisce la consistenza delle dotazioni organiche, calcolata nella misura del 70% dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi. Essa appare la miglior soluzione in relazione alla media delle ore di insegnamento attualmente impartite dai docenti di religione cattolica ed alla percentuale degli alunni avvalentisi.

L'articolo 3 determina le procedure ordinarie per l'accesso al ruolo, che avviene attraverso concorsi per titoli ed esami. I titoli di qualificazione professionale sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa. Poiché trattasi di insegnamento peculiare, sulla cui specificità è competente l'autorità ecclesiastica, viene precisato che le prove d'esame hanno per oggetto l'accertamento della preparazione culturale e didattica come quadro di riferimento complessivo, con esclusione di contenuti specifici disciplinari. Le commissioni giudicatrici, presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico e composte da due docenti a tempo indeterminato con anzianità di almeno cinque anni e titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento, provvedono a compilare l'elenco di coloro che hanno superato il concorso. Il dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano, provvede all'assunzione, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni del Protocollo addizionale all'Accordo.

L'articolo 4 riguarda le norme concernenti la mobilità degli insegnati di religione cattolica assunti a tempo indeterminato. Esse, in ragione della specificità propria di questi insegnanti e delle modalità del loro reclutamento, intendono fissare alcuni principi essenziali, fra cui la necessità dell'inclusione nell'elenco di coloro che hanno superato il concorso e il possesso dell'idoneità rilasciata

dall'ordinario diocesano competente per territorio. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato, che si trovi in situazione di esubero o al quale sia stata revocata l'idoneità, ha diritto a fruire, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti, della mobilità nel comparto professionale della scuola ed ha titolo altresì a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva.

L'articolo 5 reca le norme transitorie e finali per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti che hanno già svolto specifico insegnamento di religione cattolica continuati-

vamente per almeno quattro anni negli ultimi dieci e per un orario complessivo non inferiore alla metà di quello dell'obbligo e siano ovviamente in possesso dei requisiti previsti, cioè dei requisiti stabiliti dall'Intesa e dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Nel terzo comma si autorizza la spesa di copertura del primo concorso per titoli ed esami.

L'articolo 6 riguarda le clausole di copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione di questa legge.

BRIGNONE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAFFIOLI)

sul disegno di legge n. 1877 e su emendamenti

11 marzo 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1877 e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire nel programma di esame del primo concorso per titoli ed esami, di cui all'articolo 5, comma 2, del disegno di legge, l'accertamento della preparazione culturale generale dei candidati, così come previsto in via generale dall'articolo 3, comma 5, in considerazione anche della possibile fruizione da parte del personale immesso nei ruoli delle procedure di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 4, comma 3, del disegno di legge.

Osserva inoltre che gli emendamenti 5.5 e 5.6 andrebbero riformulati sostituendo la dizione «elenco graduato» con «graduatoria» ed osserva come la previsione del carattere permanente della graduatoria stessa, prevista dagli emendamenti 5.5 e 5.12, presenta profili problematici sia rispetto alla generale previsione di validità temporanea delle graduatorie relative ai pubblici concorsi, sia con riferimento alla possibile preclusione di accesso ai ruoli di altri soggetti aventi i requisiti richiesti, fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Esprime altresì parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: CICCANTI)

sul disegno di legge n. 1877 e su emendamenti

12 marzo 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge n. 1877 e i relativi emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che il comma 3 dell'articolo 5 venga sostituito dal seguente: «3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

b) che il comma 1 dell'articolo 6 venga sostituito dal seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

c) che il comma 3 dell'articolo 6 venga sostituito dal seguente: «3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli

eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione degli emendamenti 1.2, 1.4, 2.2, 2.1, 5.8, 5.2, 5.4, 6.1,1.1 e 5.7 per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 1877

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Ruoli degli insegnanti
di religione cattolica)*

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1877

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Ruoli degli insegnanti
di religione cattolica)**Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3.

(Accesso ai ruoli)

1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

Identico

Art. 3.

(Accesso ai ruoli)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.

8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

utilizzo o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

Art. 4.

(*Mobilità*)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Mobilità*)

Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione **della proiezione** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Art. 6.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. **I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati con separata evidenza nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. *Identico.*

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, **gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7 comma 2, n. 2)**, della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 202

D'INIZIATIVA DEI SENATORI EUFEMI ED ALTRI

Art. 1.

(Stato giuridico)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e della costituenda scuola di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite:

a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;

b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola

materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II, del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con

esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al comma 2.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali)

1. Al primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario settimanale non inferiore a dodici ore esplicitate anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto concorso può altresì partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo servizio per altro insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni scolastici e che sia in servizio nell'anno scolastico in corso alla data predetta.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure riguardanti i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella costituenda scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.

4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art. 6.

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 2001 e lire 47.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE N. 259

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BASTIANONI

Art. 1.

(Stato giuridico)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e della costituenda scuola di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite:

a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;

b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II, del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5), lettera *a)*, del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario dioce-

sano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5), lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al comma 2.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante incarichi annuali stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro inse-

gnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante incarichi annuali stipulati ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno due anni, esplicito anche in ordini e gradi scolastici diversi, e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato della durata di centodieci ore, con esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal presente comma sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di cui al comma 1 del presente articolo si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma d'esame del corso abilitante di cui al comma 1 è volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici e degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Il punteggio della graduatoria finale comprende,

per ciascun candidato, il riconoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato di religione cattolica.

4. Gli insegnanti di religione cattolica che avranno superato il corso abilitante di cui al comma 1 sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e sono immessi in ruolo in relazione all'80 per cento dei posti disponibili ogni anno.

5. I docenti di cui al comma 4 hanno anche la precedenza nell'assegnazione dei posti di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.

6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e il comma 4 dell'articolo 309 del testo unico.

7. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposi-

zione di cui al numero 5), lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art. 6.

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 550 milioni per l'anno 2001 e in lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE N. 554

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BEVILACQUA ED ALTRI

Art. 1.

(Stato giuridico)

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola

media e secondaria superiore sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 90 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 90 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Le ore settimanali di insegnamento della religione cattolica ai fini dell'intero trattamento di cattedra si svolgono per la scuola materna in ventuno ore settimanali, per la scuola elementare in venti ore settimanali e per la scuola media e secondaria superiore in quindici ore settimanali.

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera *a*), del Protocollo di cui al comma 3, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un'altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per territorio.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità, e che non fruisca della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un biennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, hanno titolo all'assunzione nei posti a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 1, i docenti di religione in servizio con incarico nelle scuole statali in

possesto dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno 360 giorni continuativi e per un orario mediamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, previa frequenza di un corso abilitante riservato di 110 ore con colloquio finale. Nel punteggiaggio della graduatoria finale interverrà il riconoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato dell'insegnamento di religione cattolica.

2. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

3. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e il comma 4 dell'articolo 309 del testo unico.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 2002 e lire 15.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE N. 560

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPECCHIA ED ALTRI

Art. 1.

(Stato giuridico)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite:

a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;

b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di cia-

scuna provincia, nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà con-

correre soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al comma 2.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante incarichi annuali stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano

decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante incarichi annuali stipulati ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno due anni, esplicito anche in ordini e gradi scolastici diversi, e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato di 110 ore con esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal presente comma sono computati sulla base di centotanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di cui al comma 1 del presente articolo si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma di esame del corso abilitante di cui al comma 1 è volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Nel punteggio della graduatoria finale interverrà il ri-

conoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato di religione cattolica.

4. Gli insegnanti di religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante di cui al comma 1, sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e saranno immessi in ruolo in relazione all'80 per cento dei posti disponibili ogni anno.

5. I docenti di cui al comma 4 avranno anche la precedenza nell'assegnazione dei posti di cui all'articolo 3, comma 7.

6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e il comma 4 dell'articolo 309 del testo unico.

7. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo

addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art. 6.

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 550 milioni per l'anno 2001 e di lire 50.000 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 564

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BRIGNONE

Art. 1.

(Stato giuridico)

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato 'testo unico', e dalla contrattazione collettiva.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo

1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un'altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi quattro anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per territorio.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità, e che non fruisca della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

(Incarichi ispettivi)

1. Al fine dello svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 397 del testo unico, relative all'insegnamento della religione cattolica, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 419 dello stesso testo unico e d'intesa con la Conferenza episcopale italiana, conferisce tre incarichi ispettivi per la scuola materna ed elementare e tre per la scuola media e secondaria superiore, rispettivamente destinati territorialmente alle regioni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, a docenti di religione in possesso di almeno quindici anni di servi-

zio complessivo nello stesso ordine e grado di scuola per cui concorrono.

2. In sede di ripartizione dei contingenti sono assicurati sei posti complessivi per la copertura di tale esigenza organica.

Art. 6.

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, hanno titolo all'assunzione nei posti a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 1, i docenti di religione in servizio con incarico nelle scuole statali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno otto anni, anche non continuativi ma a tempo pieno, nell'ordine e grado scolastico per il quale concorrono, previo superamento di un concorso riservato per soli titoli.

2. Hanno titolo altresì ad essere immessi nei predetti posti a tempo indeterminato, fino alla concorrenza dei posti a tale fine disponibili e successivamente all'esaurimento della graduatoria, i docenti di religione in servizio nelle scuole statali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni, anche non continuativi e con orario non inferiore alla metà dell'orario di cattedra, nell'ordine e grado scolastico per

il quale concorrono, previo superamento di un concorso riservato per titoli integrato da un colloquio volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, delle innovazioni recentemente intervenute nella scuola e degli orientamenti pedagogici e didattici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso.

3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

4. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e il comma 4 dell'articolo 309 del testo unico.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 2002 e lire 15.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE N. 575

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MONTICONE E CASTELLANI

Art. 1.

(Stato giuridico)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite:

a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;

b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola

materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, nonché di diploma di laurea o titolo equipollente anche coincidente con uno dei requisiti professionali di cui al citato punto 4 dell'Intesa.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'arti-

colo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al comma 2.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo

a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali)

1. Al primo concorso per titoli ed esami bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore esplicito anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Si prescinde dal possesso del diploma di laurea o titolo equipollente per i candidati che concorrono per posti del ruolo di scuola materna ed elementare.

3. Il programma d'esame del concorso di cui al comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali esso si riferisce.

4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art. 6.

(Onere finanziario)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 2001 e in lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE N. 659

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MINARDO ED ALTRI

Art. 1.

(Stato giuridico)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito nominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite:

a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;

b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di cia-

scuna provincia, nella misura dell'80 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà con-

correre soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al comma 2.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante incarichi annuali stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si ispira. La mobilità professionale verso altro inse-

gnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante incarichi annuali stipulati ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno due anni, esplicito anche in ordini e gradi scolastici diversi, e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato di 110 ore con esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal presente comma sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Per i Candidati di cui al comma 1 del presente articolo si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma di esame del corso abilitante di cui al comma 1 sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Nel punteggio della graduatoria finale interverrà il ri-

conoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato di religione cattolica.

4. Gli insegnanti di religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante di cui al comma 1, sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e saranno immessi in ruolo in relazione all'80 per cento dei posti disponibili ogni anno.

5. I docenti di cui al comma 4 avranno anche la precedenza nell'assegnazione dei posti di cui all'articolo 3, comma 7.

6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824 e il comma 4 dell'articolo 309 del testo unico.

7. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo

addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art. 6.

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 550 milioni per l'anno 2001 e in lire 50.000 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 811

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSTA

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge estende al personale docente di religione cattolica nelle scuole statali lo stato giuridico ed economico del personale docente in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado.

Art. 2.

(Istituzione dei ruoli dei docenti di religione cattolica)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce la classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica, per la scuola elementare, la scuola media di primo grado e la scuola secondaria superiore.

2. I docenti di religione cattolica sono immessi in ruolo mediante concorso per titoli e servizi e mediante concorso ordinario per esami e titoli.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, ed entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce il concorso per titoli e servizi specificando, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI), i titoli ed i requisiti. Successivamente, con frequenza triennale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce concorsi per esami e titoli.

4. Le commissioni relative al concorso per esami e titoli sono istituite dal sovrintendente

scolastico regionale, d'intesa con gli ordinari diocesani delle singole province.

Art. 3.

(Nomina dei docenti di religione cattolica, loro trattamento e stato giuridico)

1. I posti di insegnamento di religione cattolica sono determinati dai provveditori agli studi per cattedre in organico sul numero delle classi funzionanti in ogni scuola.

2. I docenti di religione cattolica vengono nominati in ruolo in base al numero 5), lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal provveditore agli studi, d'intesa con l'Ordinario diocesano che ha rilasciato l'idoneità, per cattedre in organico di cui al comma 1.

3. Ogni docente immesso in ruolo gode, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, del trattamento economico e dello stato giuridico spettante al personale docente di ruolo nello stesso tipo di scuola per il quale ha ottenuto l'inquadramento.

4. Fermi restando i casi di decadenza dall'impiego richiamati dall'articolo 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, decade dall'impiego anche chi abbia perso l'idoneità a seguito di revoca da parte dell'Ordinario diocesano che l'ha riconosciuta.

Art. 4.

(Trasferimenti, assegnazioni provvisorie, riammissioni in servizio)

1. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si dà luogo previa intesa con l'ordinario diocesano

competente per territorio, al quale comunque spetta riconoscere l' idoneità.

2. I trasferimenti dalla provincia di titolarità ad altra provincia hanno luogo previo rilascio dell' idoneità da parte di un ordinario diocesano della provincia per cui si richiede il trasferimento.

Art. 5.

(Orario di cattedra per docenti di religione cattolica)

1. L'orario di cattedra nelle scuole medie e nelle scuole secondarie superiori è di quindici ore più tre a disposizione. Le classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione di cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai fini del completamento di cattedra presso altro istituto.

2. Nelle scuole elementari, ove non si provveda all' insegnamento della religione con insegnanti di classe, vengono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni dieci classi disponibili nella scuola elementare.

3. In ogni caso l'orario può essere rivisto in sede di rinnovo contrattuale, come per ogni altro insegnamento.

Art. 6.

(Supplenze annuali)

1. Per i posti vacanti di religione cattolica, che si rendano disponibili entro il 31 dicem-

bre, si provvede mediante supplenza annuale da parte del provveditore agli studi, d' intesa con l' Ordinario diocesano competente per territorio.

2. Le supplenze temporanee di religione cattolica sono conferite dai capi d' istituto d' intesa con l' Ordinario diocesano competente per territorio.

3. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori di un concorso ordinario per esami e titoli hanno la precedenza nelle supplenze annuali e temporanee.

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge i docenti di religione cattolica già in servizio nelle scuole statali sono iscritti nella graduatoria permanente relativa al grado di scuola nella quale abbiano maturato, al 31 agosto 1995, almeno due anni di servizio continuativo e che siano in possesso di idoneità riconosciuta da un Ordinario diocesano della provincia, secondo quanto previsto dal punto 2.5 dell' Intesa tra l' autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l' insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 1345

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TONINI ED ALTRI

Art. 1.

(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola materna e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto

2.6 della Intesa di cui al comma 1, che siano disposti a svolgerlo.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3.

(Accesso al ruolo)

1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del «testo unico». Quale, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpatisi.

3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, unitamente a un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi ai posti d'insegnamento.

4. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, si applicano le norme dell'articolo 400, comma 6, del testo unico che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei

contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso; l'elenco è approvato dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.

8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1 comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui alla medesima disposizione, resa esecutiva di sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalla normativa vigente si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, semprechè non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente ed all'intesa con il medesimo ordinario.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti

di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali)

1. Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestatato servizio continuativo nell'insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4. Per i candidati al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma di esame del primo concorso, consistente in una prova scritta ed una orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.

4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalle disposizioni del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge. Sono comunque fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 6.

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 7.680.750 euro per l'anno 2002 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito

dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1909

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ACCIARINI ED ALTRI

Art. 1.

(Stato giuridico ed economico)

1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base alle indicazioni delle competenti autorità diocesane, secondo quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985 n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e dalla contrattazione collettiva, per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico.

2. Per ogni anno scolastico i posti di insegnamento, con orario settimanale di lezione inferiore a quello in vigore per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico, non possono superare il 30 per cento del totale dei posti di insegnamento previsti per il medesimo anno scolastico.

3. Il trattamento economico e quello previdenziale del personale docente di cui al comma 1 sono rapportati all'effettivo orario di servizio prestato.

Art. 2.

(Reclutamento)

1. Le autorità ecclesiastiche provvedono al reclutamento del personale docente di cui all'articolo 1 attraverso un procedimento concorsuale per soli titoli.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

3. Ciascun candidato deve altresì, essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

Art. 3.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano, nell'ambito dei rispettivi insegnamenti, le disposizioni vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto del personale della scuola.

2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo Ordinario.

3. Agli insegnanti di religione cattolica non si applicano le disposizioni concernenti la mobilità professionale verso insegnamenti diversi da quello per il quale sono stati assunti in virtù della idoneità diocesana prevista dalle norme concordatarie.

3. L'insegnante di religione cattolica, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito

di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire, nel caso dell'esubero, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente all'insegnamento di religione cattolica, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4.

(Regioni di confine)

1. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.

Art. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 15.003.918 euro per l'anno 2003 ed in 45.009.053 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

